



COMMISSIONE PARITETICA E DI CONCILIAZIONE

Per la risoluzione di controversie tra il tesserato giocatore e il soggetto affiliato di appartenenza in merito all'indennità di formazione e/o in caso di diniego di rilascio del nulla osta da parte della società di appartenenza nell'ambito della disciplina del vincolo sportivo (art. 14 dello Statuto FIR; artt. 35 commi 3 e 4, 36 comma 1 lettera c), 37 comma 1 lettera b) del Regolamento Organico FIR), gli affiliati e i tesserati della FIR possono ricorrere alla

Commissione Paritetica e di Conciliazione

composizione e funzionamento della quale sono regolati dall'art. 47 del Regolamento Organico, approvato con delibera n. 33 della Giunta Nazionale del CONI in data 23.02.2021.

Preliminari per l'avvio della procedura dinanzi la Commissione

Pena l'inammissibilità del ricorso è preliminarmente necessario che:

- ❖ la parte istante (soggetto affiliato interessato al trasferimento) inoltri al soggetto con cui è vincolato il giocatore, **una richiesta di svincolo con contestuale indicazione dell'indennità proposta e il relativo calcolo**. Tale richiesta deve essere sottoscritta anche dal giocatore;
- ❖ Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il soggetto a cui la stessa è formulata, avanzi le **proprie controproposte relativamente alle condizioni per il rilascio del nulla osta**.

Quando e perché si può ricorrere alla Commissione

Il ricorso può essere presentato alla Commissione:

- ❖ decorsi inutilmente 21 giorni dalla formulazione della richiesta di svincolo;



- ❖ se le controproposte formulate dal soggetto affiliato di appartenenza siano ritenute inaccettabili;
- ❖ se alla richiesta di rilascio del nulla osta non sia stato dato seguito.

Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso alla Commissione Paritetica e di Conciliazione deve essere inoltrato a FIR, corredato da:

- ❖ copia della richiesta di svincolo avanzata alla controparte e dalla eventuale controproposta, nonché dalla prova del versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale, per la stagione sportiva in corso, di euro 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) da versare sul c/c postale intestato alla FIR – IBAN IT 42X07601 03200 000069974004 (N.B.: assegni e contante non potranno essere accettati);
- ❖ tutta la documentazione inerente al caso.

Referente per la materia è l'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali (tel.: 06 45213195/06 45213101; e-mail: affarilegali@federugby.it) con l'indicazione dei recapiti delle parti.

Inammissibilità del ricorso

La Commissione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'obbligo di invio della richiesta di svincolo e di indicazione dell'indennità proposta.

Il provvedimento di inammissibilità è notificato al ricorrente mediante lettera raccomandata, o telegramma o posta elettronica certificata.

Il provvedimento di inammissibilità è **reclamabile** con ricorso da presentarsi avanti la Corte Federale d'Appello, entro 10 giorni dalla notifica.

Le parti devono sapere che

- ❖ L'udienza delle parti viene fissata entro il termine **di 30 giorni** dal deposito del ricorso. Tale provvedimento viene comunicato alle parti a cura dell'Ufficio



Studi, Legislazione e Affari Legali almeno 15 giorni prima dell'udienza e deve contenere l'avviso della facoltà di presentare note e documenti fino a 5 giorni prima dell'udienza e l'invito a comparire all'udienza;

- ❖ La mancata comparizione del ricorrente determina l'estinzione del procedimento, l'incameramento della tassa di funzionamento e l'addebito a suo carico di un ulteriore importo pari al doppio della tassa di funzionamento oltre alla liquidazione in favore della parte convenuta, se comparsa, delle spese sostenute;
- ❖ La mancata comparizione della parte convenuta non determina l'estinzione del procedimento che prosegue in sua contumacia.
- ❖ Le parti, in pendenza del suddetto termine di 30 giorni, possono raggiungere un accordo che definisca la controversia, accordo di cui il ricorrente è tenuto a dare comunicazione entro 48 ore prima della data dell'udienza; entro lo stesso termine deve essere comunicata eventuale rinuncia agli atti;
- ❖ Le parti, possono essere assistite da un iscritto all'albo degli avvocati munito di delega scritta;
- ❖ Il **tentativo di conciliazione**, se positivamente esperito dalla Commissione, ha effetto vincolante per le parti;
- ❖ Nei casi di fallimento del tentativo di conciliazione, la Commissione emette a maggioranza una **decisione** che sarà vincolante per il tesserato e per i soggetti affiliati;
- ❖ La decisione della Commissione può essere **impugnata** davanti alla Corte Federale di Appello entro **15 giorni** dalla ricezione della comunicazione effettuata alle parti esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti;
- ❖ Nel caso in cui la società di appartenenza non ottemperi alla decisione della Commissione il provvedimento adottato dalla stessa ha valore di **nulla osta**, subordinatamente all'effettivo versamento dell'indennità stabilita entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per l'impugnazione, nel caso questa non sia stata proposta. Il versamento dovrà essere effettuato alla FIR in favore del soggetto affiliato avente diritto.
- ❖ I termini del tesseramento sono sospesi sino alla definitività della decisione.